ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"Vincenzo Corrado"
IPSEOA – LICEO ARTISTICO – LICEO SCIENTIFICO – CORSO SERALE
Via G. Mazzini, 25 Castel Volturno (CE) – Viale delle Acacie loc. Pinetamare
Info: ceis014005@istruzione.it – ceis014005@pec.istruzione.it
tel./fax. Castel Volturno 0823 763675 – Pinetamare 081 5094650
www.isisvincenzocorrado.edu.it



REGOLAMENTO SANZIONI DISCIPLINARI

Collegio docenti del. n.6 del 23.10.2023

Delibera n.1 del Collegio docenti dell'11.09. 2024
Approvato con delibera n.2 Consiglio d'Istituto dell'11.11.2024

Delibera n.17 Collegio dei docenti del 01.09.2025
Approvato con delibera n.3 Consiglio d'Istituto dell'11.11.2025

Delibera n.2 Collegio dei docenti del 01.09.2026
Approvato con delibera n.2 Consiglio d'Istituto del 05.10.2026

Art. 1 – Principi generali

Il presente Regolamento disciplina le mancanze disciplinari delle studentesse e degli studenti, le relative sanzioni, gli organi competenti e le modalità di applicazione, nel rispetto di:

- **D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249** (*Statuto delle studentesse e degli studenti*), come modificato dal **D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235** e dal **D.P.R. 8 agosto 2025, n. 134**.
- **Legge 1° ottobre 2024, n. 150** (*Revisione della disciplina in materia di valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti*) e relative disposizioni attuative ministeriali.
- **D.P.R. 8 agosto 2025, n. 135** (modifiche al *Regolamento sulla valutazione*, D.P.R. n. 122/2009).

Finalità e garanzie procedurali

I provvedimenti disciplinari hanno finalità prevalentemente educativa: mirano al rafforzamento del senso di responsabilità, al ripristino di corretti rapporti all'interno della comunità scolastica e al recupero dello studente tramite attività di natura sociale, culturale o a vantaggio della scuola stessa.

- **Responsabilità personale e diritto di difesa:** La responsabilità disciplinare è personale. Nessun alunno può essere sanzionato senza essere stato previamente invitato a esporre le proprie ragioni.
- **Criteri di applicazione:** Le sanzioni sono temporanee, proporzionate alla gravità dell'infrazione e ispirate ai principi di gradualità e di riparazione del danno (ove possibile). Considerano la situazione personale dello studente, la gravità del comportamento e le conseguenze da esso derivanti.
- **Autonomia delle valutazioni:** L'infrazione disciplinare non incide sulla valutazione degli apprendimenti nelle singole discipline, mentre rileva ai fini della valutazione del comportamento.

Quadro normativo e valutazione della condotta

A partire dal **10 ottobre 2025**, in attuazione della Legge n. 150/2024 e a seguito dell'entrata in vigore dei D.P.R. n. 134 e n. 135 dell'8 agosto 2025 (pubblicati in G.U. il 25 settembre 2025), il comportamento assume un ruolo centrale e viene equiparato, per peso e incidenza, alle discipline di studio, con valutazione espressa in decimi anche nella scuola secondaria di secondo grado.

In sede di scrutinio finale si applicano le seguenti disposizioni:



- **Voto inferiore a 6/10:** Comporta la non ammissione alla classe successiva o all'Esame di Stato.
- **Voto pari a 6/10:** Determina la **sospensione del giudizio di ammissione**. Per essere ammesso, lo studente ha l'obbligo di svolgere e discutere, prima dell'inizio del successivo anno scolastico o durante l'Esame di Stato, un *"Elaborato Critico in materia di Cittadinanza Attiva e Solidale"* (cd. "Compito di Cittadinanza"). La mancata presentazione o la valutazione insufficiente dell'elaborato comporta la **non ammissione**.
- **Voto pari o superiore a 9/10:** Premia la condotta eccellente consentendo l'accesso alla fascia massima del credito scolastico, sia negli scrutini finali sia in sede di Esame di Stato.

Art. 2 – Tipologia delle sanzioni
In relazione alla gravità della mancanza, alla sua reiterazione e alle circostanze del caso concreto, possono essere applicate le seguenti sanzioni:
a) richiamo verbale;
b) nota disciplinare e comunicazione alla famiglia;
c) attività educative e riparative a favore della comunità scolastica;
d) allontanamento dalle lezioni fino a due giorni, con svolgimento presso l'istituzione scolastica di attività di approfondimento sulle conseguenze del comportamento che ha determinato la sanzione;
e) allontanamento dalle lezioni per un periodo compreso fra tre e quindici giorni, con svolgimento di attività di cittadinanza attiva e solidale secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
f) allontanamento dalla comunità scolastica per periodi superiori a quindici giorni nei casi previsti dalla legge;
g) nei casi previsti dalla normativa vigente, allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico, con le ulteriori conseguenze previste in materia di valutazione del comportamento.

Art. 3 – Allontanamento dalle lezioni fino a due giorni
L'allontanamento dello studente dalle lezioni fino a due giorni può essere disposto esclusivamente dal Consiglio di classe e soltanto in presenza di gravi o reiterate infrazioni disciplinari.
Il Consiglio di classe delibera la sanzione con adeguata motivazione, indicando i comportamenti contestati, le circostanze rilevanti, le eventuali recidive e le ragioni della proporzionalità della sanzione rispetto alla condotta.
Durante il periodo di allontanamento, lo studente non viene semplicemente escluso dalla frequenza scolastica, ma è coinvolto in specifiche attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare.
Tali attività sono svolte presso l'istituzione scolastica. Nell'ambito dell'autonomia organizzativa e didattica, la scuola individua i docenti incaricati della realizzazione delle attività. (inserite nel PTOF, condotte dai docenti)

Le attività possono comprendere, in relazione alla natura della violazione:

- un'attività guidata di riflessione sul comportamento tenuto;
- la predisposizione di un elaborato scritto individuale;
- l'analisi delle conseguenze del comportamento sulla persona, sul gruppo classe e sulla comunità scolastica;
- attività di educazione alla cittadinanza e alla responsabilità;
- attività di riparazione o di responsabilizzazione coerenti con la condotta contestata.



L'elaborato scritto, ove previsto dal Consiglio di classe, costituisce pertanto una modalità attuativa dell'attività di approfondimento e non una sanzione autonoma.

Art. 4 – Allontanamento dalle lezioni da tre a quindici giorni

Nel periodo di allontanamento dalle lezioni per un periodo compreso fra tre e quindici giorni, il Consiglio di classe delibera, con adeguata motivazione, attività di cittadinanza attiva e solidale presso enti del terzo settore, idonei ad accogliere gli studenti sottoposti a sanzione.

Le attività sono organizzate secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 8-ter, del D.P.R. 249/1998, come modificato dal D.P.R. 134/2025, e secondo le modalità definite dall'istituzione scolastica nell'ambito della propria autonomia.

Le attività sono inserite nel PTOF e possono essere svolte presso strutture ospitanti con le quali l'istituzione scolastica abbia stipulato apposita convenzione.

Il Consiglio di classe può deliberare, ove necessario e nel rispetto dei principi di temporaneità, proporzionalità e gradualità, la prosecuzione delle attività di cittadinanza attiva e solidale anche dopo il rientro dello studente nel gruppo classe.

Art. 5 – Rapporto con lo studente e con la famiglia

Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere mantenuto un rapporto tra la comunità scolastica, lo studente e i suoi genitori, finalizzato a preparare il rientro dello studente nel gruppo classe.

La scuola assicura pertanto le necessarie comunicazioni alla famiglia e, ove opportuno, individua modalità di accompagnamento educativo dello studente.

Art. 6 – Organi competenti

Le sanzioni che comportano l'allontanamento dalle lezioni sono adottate dal Consiglio di classe.

Il singolo docente può adottare i provvedimenti di propria competenza previsti dal presente Regolamento, quali il richiamo verbale e la nota disciplinare, secondo le modalità stabilite dal Regolamento d'Istituto.

Il Consiglio di classe è competente per le sanzioni che comportano l'allontanamento dalle lezioni fino a quindici giorni.

Il Consiglio d'Istituto è competente per le sanzioni che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica superiore a quindici giorni e per quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'Esame di Stato, nei casi previsti dalla normativa vigente.

Art. 7 – Criteri per la determinazione della sanzione

Nell'individuazione della sanzione si tiene conto:

a) della gravità dell'infrazione;
b) dell'intenzionalità del comportamento;
c) della reiterazione della condotta;
d) delle conseguenze prodotte;
e) dell'eventuale danno arrecato a persone, strutture o beni;
f) del comportamento precedente dello studente;
g) delle circostanze attenuanti o aggravanti;
h) della possibilità di una concreta finalità educativa e riparativa.

La reiterazione di una condotta già sanzionata può costituire elemento di valutazione ai fini dell'applicazione di una sanzione più grave, purché nel rispetto dei principi di proporzionalità e gradualità.



Art. 8 – Riparazione del danno
Quando la condotta abbia prodotto un danno materiale, il provvedimento disciplinare può essere accompagnato dall'obbligo di riparazione o risarcimento del danno, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
Le attività di riparazione devono essere coerenti con la finalità educativa del provvedimento e non possono assumere carattere umiliante o lesivo della dignità dello studente.

Art. 9 – Infrazioni disciplinari e corrispondenza con le sanzioni
Le tabelle allegate al presente Regolamento individuano, per ciascuna tipologia di comportamento, la relativa sanzione e l'organo competente.
Le sanzioni indicate nelle tabelle devono essere applicate nel rispetto dei principi generali del presente Regolamento e non possono essere intese come automatismi assoluti.
La sanzione deve essere determinata tenendo conto delle circostanze concrete del fatto, della gravità della condotta, della sua eventuale reiterazione e delle conseguenze prodotte.

Art. 10 – Uso di dispositivi personali e smartphone
Per l'uso non consentito di dispositivi personali e smartphone si applicano le disposizioni nazionali vigenti, il Regolamento d'Istituto e le specifiche disposizioni adottate dall'istituzione scolastica.
Le eventuali sanzioni disciplinari sono applicate secondo criteri di gradualità e proporzionalità, tenendo conto della gravità della condotta e dell'eventuale reiterazione.
L'uso del dispositivo per effettuare o diffondere immagini, registrazioni audio o video, ovvero per comportamenti lesivi della dignità, della riservatezza o della sicurezza di altre persone, costituisce una condotta di particolare gravità, da valutare anche in relazione alle conseguenze concretamente prodotte.

Art. 11 – Procedimento disciplinare
Prima dell'irrogazione di una sanzione disciplinare deve essere garantito allo studente il diritto di esporre le proprie ragioni.
Nei casi in cui la competenza appartenga al Consiglio di classe, il procedimento deve consentire l'acquisizione degli elementi necessari alla ricostruzione dei fatti e la valutazione delle eventuali giustificazioni dello studente.
Il provvedimento disciplinare deve essere adeguatamente motivato, soprattutto nei casi di allontanamento dalle lezioni.
La comunicazione alla famiglia deve indicare la condotta contestata, la sanzione applicata, la durata, le modalità di svolgimento delle eventuali attività educative e gli strumenti di impugnazione previsti dalla normativa vigente.

Art. 12 – Impugnazioni
Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso secondo quanto previsto dall'art. 5 del D.P.R. 249/1998, come modificato dalla normativa vigente.
Il Regolamento d'Istituto disciplina le modalità organizzative relative alla presentazione e alla trattazione dei ricorsi, nel rispetto delle competenze dell'organo di garanzia.

Art.13 Misure a tutela dell'autorevolezza e del decoro delle istituzioni e del personale scolastico
L'art. 3 della legge 150/2024 dispone uno specifico risarcimento danni in favore dell'istituzione scolastica, quantificato in una somma da euro 500 a euro 10.000: il risarcimento è sempre ordinato dal Tribunale



contestualmente alla sentenza di condanna per reati commessi in danno di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente o ATA della scuola, a causa o nell'esercizio del suo ufficio o delle sue funzioni.

Art.14 Organo di garanzia interno alla scuola

Avverso le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola istituito e disciplinato dall'art. 26 vigente Regolamento. Il ricorso va indirizzato all'apposito Organo di Garanzia interno alla scuola, inviandolo a mezzo raccomandata o a mezzo pec (posta certificata) o depositandolo direttamente presso l'Ufficio Protocollo della scuola.
L'organo di garanzia dovrà esprimersi nel termine di dieci giorni dalla ricezione del ricorso.
L'Organo di Garanzia si compone dei seguenti membri:

- il Dirigente Scolastico, con funzione di Presidente;
- un docente, designato tra il primo degli eletti nella componente docenti del Consiglio di Istituto;
- un rappresentante della componente studentesca degli studenti, designato tra il primo degli eletti nella componente studentesca del Consiglio di Istituto;
- un rappresentante della componente genitori, designato tra il primo degli eletti dalla componente genitori del Consiglio di Istituto;

Al momento della designazione dei membri componenti l'Organo di Garanzia, è prevista anche la nomina di membri supplenti, qualora si dovessero verificare casi di incompatibilità, dovere di astensione o assenze giustificate. L'Organo di Garanzia dura in carica per un triennio; viene rinnovato in coincidenza del rinnovo triennale del Consiglio di Istituto. Per la componente studentesca, per cui è previsto il rinnovo annuale della rappresentanza in Consiglio di Istituto, il rinnovo è annuale.
I componenti dell'OdG che vengano a cessare per qualsiasi causa o per perdita dei requisiti di eleggibilità vengono surrogati dai successivi eletti, per la componente di appartenenza. Nell'ipotesi di esaurimento delle liste degli aventi diritto entro il triennio di vigenza dell'Organo di Garanzia si procederà ad elezioni suppletive. Allo scadere del terzo anno, in coincidenza del rinnovo del Consiglio di Istituto, tutti i membri dell'Organo decadranno con esso, anche se di nomina successiva avvenuta in corso di triennio. Sulle decisioni dell'Organo di Garanzia interno alla scuola gli studenti possono proporre ricorso davanti al Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale, che decide in via definitiva.

Art.15 Organo di Garanzia Regionale

L'Organo di Garanzia Regionale opera presso l'Ufficio Scolastico Regionale della Campania ed è composto da:

- Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale o da un suo Delegato che lo presiede;
- due studenti designati dal Coordinamento regionale delle Consulte provinciali degli studenti,
- tre docenti e un genitore individuato dal Forum Regionale delle Associazioni dei Genitori (FoRAGS Campania).

L'Organo di Garanzia Regionale ha la funzione di esprimere un parere vincolante al Direttore Generale in sede di decisione dei reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria di II grado, dai genitori o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti, anche contenute nei regolamenti degli istituti. Il termine per la proposizione del reclamo al Direttore Generale è di quindici giorni decorrenti dalla comunicazione della decisione dell'Organo di Garanzia della scuola o dallo



spirare del termine di decisione ad esso attribuito. Il parere è reso entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dalla data della prima seduta dell'Organo di Garanzia. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere, o senza che l'Organo abbia rappresentato esigenze istruttorie, il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale può decidere indipendentemente dall'acquisizione del parere.

Art. 16– Entrata in vigore e aggiornamento

Il presente Regolamento entra in vigore con la delibera del Consiglio d'Istituto e costituisce parte integrante del Regolamento d'Istituto.

Il Regolamento è aggiornato in caso di modifiche della normativa nazionale in materia di disciplina degli studenti, valutazione del comportamento e sanzioni disciplinari.

TABELLA A – Infrazioni lievi e di media gravità

Dovere	Comportamento	Sanzione applicabile	Organo competente
Frequenza regolare e impegno scolastico	Ritardi ripetuti	Richiamo verbale; comunicazione alla famiglia; eventuale nota disciplinare in caso di reiterazione	Docente / Coordinatore
	Entrate e uscite fuori orario non giustificate o reiterate	Richiamo; comunicazione alla famiglia; eventuale nota disciplinare	Docente / Coordinatore
	Assenze non giustificate	Richiamo; comunicazione alla famiglia; eventuale nota disciplinare	Coordinatore / Docente
Rispetto del regolamento d'Istituto	Disturbo dell'attività didattica	Richiamo verbale; nota disciplinare in caso di reiterazione	Docente
	Ritardato rientro in aula dopo uscite autorizzate o al cambio dell'ora	Richiamo; nota disciplinare in caso di reiterazione	Docente
	Permanenza ingiustificata nei corridoi, scale, atrio, bagni durante le lezioni	Richiamo; nota disciplinare; eventuale ulteriore sanzione in caso di reiterazione	Docente / Consiglio di classe
	Abbigliamento non conforme alle disposizioni del Regolamento d'Istituto	Richiamo e richiesta di adeguamento	Docente / Coordinatore
	Allontanamento dall'aula senza autorizzazione	Richiamo; nota disciplinare in caso di reiterazione	Docente
Rispetto delle istituzioni e degli altri	Comportamenti irriguardosi o linguaggio non rispettoso nei confronti di compagni o personale	Nota disciplinare e comunicazione alla famiglia; nei casi gravi o reiterati, valutazione dell'eventuale allontanamento	Docente / Consiglio di classe
Correttezza e responsabilità	Falsificazione della firma dei genitori su compiti o documenti scolastici	Nota disciplinare, comunicazione alla famiglia; eventuale ulteriore sanzione proporzionata alla gravità	Consiglio di classe
	Comportamenti scorretti durante visite/gite con violazione delle disposizioni impartite	Nota disciplinare; comunicazione alla famiglia; eventuale sanzione proporzionata alla gravità	Docente / Consiglio di classe
	Abbandono dell'edificio scolastico senza autorizzazione	Nota disciplinare e comunicazione alla famiglia; nei casi gravi o reiterati, eventuale allontanamento	Consiglio di classe
	Alterazione o danneggiamento di documenti ufficiali e registri	Nota disciplinare; ripristino/riparazione del danno; eventuale allontanamento nei casi gravi	Consiglio di classe



Nota: per le condotte della Tabella A che non siano gravi o reiterate, **non si deve arrivare automaticamente all'allontanamento**. La sanzione deve essere graduata in relazione al fatto concreto.

TABELLA B – Infrazioni gravi

Dovere	Comportamento	Sanzione applicabile	Organo competente
Rispetto degli altri	Aggressioni fisiche	Allontanamento dalle lezioni, nei casi e per la durata proporzionata alla gravità del fatto	Consiglio di classe
	Aggressioni verbali gravi, minacce, insulti particolarmente offensivi	Nota disciplinare e/o allontanamento dalle lezioni, secondo gravità e circostanze	Consiglio di classe
	Azioni oltraggiose o minatorie nei confronti di docenti, Dirigente, personale scolastico o altri studenti	Allontanamento dalle lezioni, nei limiti previsti dalla legge	Consiglio di classe
Rispetto delle strutture e delle attrezzature	Danneggiamento volontario di beni mobili o immobili della scuola	Riparazione/risarcimento del danno; eventuale allontanamento dalle lezioni nei casi gravi	Consiglio di classe
	Appropriazione o occultamento di beni altrui o dell'Istituto	Restituzione/riparazione del danno; eventuale allontanamento proporzionato alla gravità	Consiglio di classe
	Danneggiamento di immobili o mezzi durante visite, viaggi e uscite	Risarcimento/riparazione; eventuale allontanamento	Consiglio di classe
Rispetto delle norme di sicurezza e tutela della salute	Violazioni gravi delle norme di sicurezza	Allontanamento dalle lezioni, se ricorrono i presupposti di gravità o reiterazione	Consiglio di classe
	Comportamenti che determinano una situazione di pericolo per l'incolumità delle persone	Allontanamento dalle lezioni; nei casi previsti dalla legge, eventuali ulteriori sanzioni	Consiglio di classe / Consiglio d'Istituto
Bullismo e cyberbullismo	Atti di bullismo o cyberbullismo	Allontanamento dalle lezioni proporzionato alla gravità; ulteriori misure previste dalla normativa	Consiglio di classe
	Diffusione non autorizzata di immagini, video o registrazioni lesive della dignità o della riservatezza	Allontanamento dalle lezioni, proporzionato alla gravità e alle conseguenze	Consiglio di classe
Alcol e sostanze	Introduzione o uso di alcolici nell'Istituto	Sanzione proporzionata alla gravità e alle circostanze; eventuale allontanamento	Consiglio di classe
	Introduzione, detenzione o uso di sostanze stupefacenti	Sanzione disciplinare secondo la gravità del fatto, ferme le eventuali comunicazioni agli organi competenti previste dalla legge	Consiglio di classe / Consiglio d'Istituto secondo la durata della sanzione



Criteri per l'applicazione delle sanzioni

Le sanzioni indicate nelle presenti tabelle costituiscono criteri di riferimento per la valutazione delle condotte disciplinari e non determinano automatismi nell'irrogazione della sanzione.
L'individuazione della sanzione deve essere effettuata in relazione alla concreta condotta accertata, tenendo conto della gravità dell'infrazione, dell'eventuale reiterazione, dell'intenzionalità, delle conseguenze prodotte, della situazione personale dello studente e di ogni altra circostanza rilevante.
Le sanzioni che comportano l'allontanamento dalle lezioni sono adottate esclusivamente dal Consiglio di classe e devono essere adeguatamente motivate.
L'allontanamento dalle lezioni può essere disposto esclusivamente nei casi di gravi o reiterate infrazioni disciplinari e per un periodo non superiore a quindici giorni.
Nel caso di allontanamento fino a due giorni, il Consiglio di classe delibera specifiche attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento, da svolgere presso l'istituzione scolastica, individuando i docenti incaricati della loro realizzazione.
Nel caso di allontanamento da tre a quindici giorni, il Consiglio di classe delibera attività di cittadinanza attiva e solidale secondo quanto previsto dall'art. 4, commi 8-ter, 8-quater e 8-quinquies, del D.P.R. 249/1998, come modificato dal D.P.R. 134/2025.
In ogni caso, l'applicazione della sanzione deve garantire il diritto dello studente a essere previamente ascoltato e deve fondarsi su elementi circostanziati e precisi dai quali risulti l'effettiva responsabilità dello studente.

Attività previste

Manutenzione bene comune: riordino biblioteca con catalogazione libri- digitalizzazione testi, riordino laboratori, archivio, magazzini in presenza di assistente tecnico
Supporto organizzativo: assistenza in segreteria didattica per riordino materiali, supporto ai collaboratori per accoglienza, preparazione open day
Peer education: elaborato + presentazione alla classe su tema collegato alla infrazione (rispetto, bullismo, sicurezza, uso smartphone), con tutor organico potenziato afferenti a laboratori dedicati
Attività solidale interna: affiancamento alunni BES per compiti, preparazione cartellonistica su regole, cittadinanza digitale con docente della classe
Attività di approfondimento normativo: ricerca e relazione su Statuto Studentesse e Studenti, Costituzione art.3, 34, regolamento d'Istituto
Tutela dell'ambiente
Riciclo, cura giardino scuola
Giornate ecologiche per pulire parchi o spiagge
Educazione civica e legalità
Costituzione, diritti umani, pari opportunità
Partecipazione a progetti scolastici sulla legalità, sul vandalismo, sul bullismo
Cultura e memoria
Progetti di valorizzazione del patrimonio culturale.
Attività di commemorazione o giornate della memoria